SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Giovedì 20 gennaio 2011

490ª e 491ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Informativa del Ministro della salute sulla contaminazione da diossina di uova e carni.

II. Informativa del Ministro della difesa sulla morte di un soldato del contingente militare italiano in Afghanistan.

alle ore 16

Interrogazioni *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (510)

INTERROGAZIONE SUL DIVIETO A PARTECIPARE A LEZIONI DI MUSICA IMPOSTO AD UNA STUDENTESSA DALLA PROPRIA FAMIGLIA PER MOTIVAZIONI RELIGIOSE

(3-01810) (13 dicembre 2010)

RUTELLI, MILANA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

la stampa ha riportato la notizia in base alla quale da oltre un anno una ragazza quindicenne residente a Reggello (Firenze) sarebbe nell'impossibilità di seguire le lezioni di musica a causa di restrizioni di ordine religioso imposte dal padre;

tali restrizioni avrebbero portato la giovane, di famiglia musulmana, a doversi assentare dalla scuola, e poi addirittura a dover presenziare alle lezioni di musica con le orecchie tappate con una cuffia isolante, a causa di un'interpretazione a giudizio dell'interrogante demenziale del genitore, secondo cui l'ascolto della musica sarebbe illecito, o addirittura immorale;

secondo quanto riportato dal «Corriere fiorentino», la preside della scuola media statale avrebbe dichiarato che si tratta di «una soluzione condivisa che accontenta sia gli insegnanti che i genitori; la vicenda non va enfatizzata»;

se tali fatti venissero confermati si sarebbe di fronte ad un caso di palese violazione della Costituzione, e dei diritti umani fondamentali di questa giovane studentessa, ad un'equivoca interpretazione dei principi di tolleranza e dei valori di accoglienza, ad una rinuncia intollerabile dei doveri di educazione che spettano alla scuola italiana;

l'interrogante ritiene che il pluralismo sia a fondamento della cultura italiana, e che in nessun modo lo si possa intendere come divieto ad accedere alla cultura, o alla musica, o alle arti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre fine a tale situazione di fondamentalismo anti-educativo, incompatibile con la democrazia;

quali misure intenda prendere rispetto alla prolungata accettazione da parte delle strutture scolastiche territoriali di una simile paradossale, incivile ed illecita situazione.

INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE IN FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE PARITARIE

(3-01020) (5 novembre 2009)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» all'art. 1 recita: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;

il personale docente delle scuole paritarie private, a parità di titoli posseduti e di qualifica, è inquadrato in contratti collettivi nazionali svantaggiati rispetto ai colleghi in servizio presso le scuole statali, pur essendo le predette scuole paritarie private parte del sistema nazionale d'istruzione;

la retribuzione di questi docenti è più bassa, le ore di servizio sono più numerose;

quando questi docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio scolastico provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, ma dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato non viene valutato in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera;

in effetti, invece, il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all'approvazione della legge sulla parità scolastica;

detto decreto legislativo, all'art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga discriminante questa situazione che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che svolgono lo stesso servizio magari con retribuzione più bassa e orario più pesante;

se non intenda sanare questa patente lesione dei diritti del personale docente delle scuole paritarie private promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dagli stessi sia riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994, ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio.

INTERROGAZIONE SULL'EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI ACCADEMICI CON QUELLI UNIVERSITARI AI FINI PREVIDENZIALI

(3-01333) (19 maggio 2010)

SBARBATI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 8 aprile 2010 l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ancona ha respinto la domanda di riscatto di laurea – gestione separata – del signor Francesco Lozzi diplomatosi con votazione 110 e lode presso l'Accademia di belle arti di Urbino in data 5 marzo 2007 con il seguente motivo: «la normativa vigente non prevede il riscatto del corso di studi richiesto (Accademia delle belle arti)»;

l'INPS di Ancona, nel fornire la risposta predetta, sembra all'interrogante non aver cognizione della legge n. 508 del 1999 che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle università ed ha definito le accademie e le altre istituzioni artistiche quali «sedi primarie di alta formazione e di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale»;

il comma 3-*bis* dell'art. 4 della legge citata, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

l'art. 2, comma 5, della legge di riforma n. 508 del 1999 sancisce l'equivalenza dei diplomi accademici (accademie, conservatori, istituti superiori per le industrie artistiche) previsti dalla riforma con quelli universitari,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, per quanto di competenza, promuovendo un chiarimento in materia presso l'INPS, onde assicurare il rispetto della legge vigente.

INTERROGAZIONE SUI FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE

(3-01773) (18 novembre 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

la scuola pubblica statale «sta boccheggiando», stretta sia nell'organizzazione didattica che nella qualità e quantità dell'offerta formativa dal taglio più consistente ai fondi ad essa destinati, che ammonta a circa 8 miliardi di euro;

in un momento delicato della crisi economica del Paese che è soprattutto crisi culturale, il Governo non sembra dimostrare la dovuta attenzione al gravissimo problema della retrocessione della qualità del nostro sistema formativo scolastico e universitario rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, e dimostra nei fatti concreti di non tenere in alcun conto gli impegni assunti nel vertice di Lisbona;

il Ministro dell'economia e delle finanze nel maxi emendamento alla manovra finanziaria ha deciso di allocare 245 milioni di euro a favore delle scuole private, a quanto risulta all'interrogante disattendendo e violando il dettato costituzionale nella generale indifferenza,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover giustificare questa operazione, a giudizio dell'interrogante inaccettabile e ampiamente illegittima rispetto sia alla Costituzione che al grave taglio operato nei confronti della scuola statale, con argomentazioni convincenti;

se non intenda, altresì, riconsiderare la posizione assunta dal Governo rispetto a tale disparità di trattamento mediante la riallocazione di fondi anche per la scuola pubblica statale per consentire un nuovo impulso alla sua qualità didattica e all'organizzazione gestionale, onde respingere al mittente le eventuali critiche di chi paventa che tale operazione possa essere stata pensata per favorire un atteggiamento di benevolenza delle gerarchie ecclesiastiche e/o di gruppi di interesse nei confronti del capo del Governo.

INTERROGAZIONI SUI RECENTI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI IN SARDEGNA

(3-01393) (29 giugno 2010)

MASSIDDA, SBARBATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

nei giorni scorsi i parlamentari sardi hanno ricevuto il testo della petizione «Abbiamo diritto a sapere: la Soprintendenza parli» sottoscritta da 1.044 firmatari;

in detta petizione vengono illustrate le problematiche relative a:

1) il rinvenimento di un coccio nei pressi di Villanovafranca o di Senorbì, in provincia di Cagliari, risalente al XV-XIV secolo avanti Cristo con iscrizioni indicate come cuneiformi da un noto assiriologo;

2) il rinvenimento, nei pressi di Teti, di una navicella nuragica fittile con evidenti segni di scrittura;

3) il rinvenimento avvenuto, secondo l'emittente Videolina, nel mese di febbraio 2010, di una ceramica con una misteriosa scrittura;

4) il rinvenimento, nei pressi di Pozzomaggiore, in data imprecisata, di un coccio di ceramica con evidenti segni di scrittura;

considerato che la petizione citata è corredata di adeguata rassegna fotografica riferita ai reperti citati,

si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

a) se i ritrovamenti sopra citati siano corrispondenti al vero e quale sia lo stato dei reperti;

b) se detti reperti rinvenuti siano allo stato custoditi e da chi;

c) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di ulteriori scavi o studi effettuati su detti reperti al fine di verificarne l'autenticità e la eventuale datazione;

d) se sia a conoscenza delle procedure poste in essere dalle Soprintendenze competenti per procedere alle necessarie operazioni di catalogazione ed esame dei reperti in oggetto.

(3-01395) (29 giugno 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali* – Premesso che:

i promotori di una petizione, tutti ricercatori, studiosi e intellettuali sardi, hanno fondato motivo di ritenere che in Sardegna siano state trovate iscrizioni dell'età del bronzo a cavallo dell'età del ferro e dell'età nuragica che le Soprintendenze archeologiche della regione mantengono sotto silenzio;

le iscrizioni cui si fa riferimento nella petizione potrebbero essere prevalentemente in caratteri proto-cananaici, gublitici e cuneiformi di tipo ugaritico, risalenti ad alcuni secoli prima dell'arrivo dei Fenici; mentre per altri reperti si attendono le *expertise* da parte di alti epigrafisti;

nel sito di Villanovafranca (o a Senorbi), circa trent'anni fa, fu ritrovato un coccio probabilmente risalente al XV-XIV secolo avanti Cristo, che presenta iscrizioni cuneiformi, individuate come tali da un assiriologo della fama del professor Giovanni Pettinato;

nei pressi di Teti esisterebbe una navicella nuragica fittile e nei pressi di Pozzomaggiore sarebbe stato ritrovato un coccio di ceramica che presentano entrambi evidenti segni di scrittura;

l'emittente sarda Videolina ha riferito che in regione Capichera il 5 febbraio 2010 sarebbe stata ritrovata una ceramica con una «misteriosa scrittura»;

tale scoperta, qualora venisse comprovata, avrebbe un enorme valore storico, culturale e di immagine per la Sardegna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di impegnare le soprintendenze competenti affinché rendano pubbliche le notizie sui reperti ritrovati, diano conto degli studi e delle ricerche fatte sugli stessi, dicano dove sono attualmente custoditi, e soprattutto spieghino quale interpretazione è stata data a questi ritrovamenti da parte dei funzionari dello Stato.

INTERROGAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI PER LA RICERCA DI IDROCARBURI

(3-01129) (26 gennaio 2010)

TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e della salute*. – Premesso che:

con decreto 15 ottobre 2009, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha dato giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società londinese «Northern Petroleum»;

si tratta, in sostanza, di effettuare un'indagine sismica con il sistema degli *air-gun* per procedere alla ricerca di idrocarburi in mare da Monopoli (Bari), passando per Bari, fino a Brindisi. La tecnica utilizzata consiste nello sparare sotto i fondali «proiettili d'aria»: dalle «risposte» del sottosuolo si deduce se vi sono o no idrocarburi. In caso di esito positivo di questa indagine preliminare, il progetto prevede (e il decreto autorizza) la realizzazione di pozzi esplorativi ad una profondità stimata di circa 2.000 metri;

a quanto risulta agli interroganti, il progetto ha ottenuto il parere favorevole anche dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via/Vas;

contro tale decreto, la Regione Puglia e alcuni Comuni, tra cui quello di Ostuni (Brindisi), hanno presentato ricorso al Tar;

il progetto in questione comporta rischi non solo per l'ambiente e gli ecosistemi ma anche per la salute umana. Nel corso del convegno «Petrolio in Adriatico: danni e pericoli» tenutosi di recente a Monopoli e organizzato dal Centro turistico giovanile (Ctg Egnazia), è stato denunciato che, a seguito delle trivellazioni, aumenterebbero i valori di idrogeno solforato, un gas fortemente velenoso e tossico che provoca disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci, e potrebbe determinare una maggiore ricorrenza di aborti spontanei;

sempre dal convegno di Monopoli è emerso che il petrolio eventualmente presente sotto i fondali marini della Puglia sarebbe «pesante» e «amaro», ossia ricco di zolfo e allo stato di fanghiglia. Un petrolio, insomma, di pessima qualità, con un indice pari a 15 nella scala dei valori che assegna il valore di 50 al petrolio migliore;

le piattaforme che sorgerebbero nel mare pugliese avrebbero un impatto assai negativo in termini naturalistici, paesaggistici, turistici, come, peraltro, sostenuto dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce, Brindisi e Taranto che, in sede di parere Via, afferma che «in caso di esito positivo delle ricerche le eventuali strutture fisse andreb-

bero ad incidere in un contesto di particolare rilievo sia paesistico che ambientale»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire urgentemente convocando una conferenza dei servizi, alla quale siano chiamati a partecipare la Regione Puglia, gli enti territoriali interessati e le aziende sanitarie locali competenti, per verificare concretamente se vi siano stati errori o dimenticanze nel rilascio delle autorizzazioni per la ricerca di petrolio e idrocarburi al largo delle coste pugliesi alla società «Northern Petroleum»;

se non intendano, a tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della salute umana, sospendere tutte le autorizzazioni già rilasciate in attesa degli esiti della conferenza dei servizi.

(3-01216) (10 marzo 2010)

TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

con decreto 15 ottobre 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha dato un giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società londinese «Northern Petroleum»;

si tratta, in sostanza, di effettuare un'indagine sismica con il sistema degli *air gun* per procedere alla ricerca di idrocarburi in mare di fronte alle coste che vanno da Bari e fino a Brindisi. La tecnica utilizzata consiste nello sparare sotto i fondali «proiettili d'aria»: dalle «risposte» del sottosuolo si deduce se vi sono o no idrocarburi. In caso di esito positivo di questa indagine preliminare, il progetto prevede (e il decreto autorizza) la realizzazione di pozzi esplorativi ad una profondità stimata di circa 2.000 metri;

a quanto risulta agli interroganti, il progetto ha ottenuto il parere favorevole anche dalla commissione tecnica Via/Vas;

contro tale decreto, il Comune di Ostuni (Brindisi) ha presentato ricorso al Tar, con intervento *ad adiuvandum* della Regione Puglia e del Comune di Fasano (Brindisi);

il TAR di Lecce sezione prima il 24 febbraio 2010 ha accolto tale ricorso ed ha pronunciato un'ordinanza di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale;

tale sospensiva è stata concessa, come recita l'ordinanza, «rilevato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati:

omesso perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia, con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all'ente territoriale;

omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata «Air gun», soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di un'alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell'area ove si svolge l'attività in questione;

non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine (in particolare, Misticeti e Odontoceti);

omessa valutazione dei pregiudizi che l'attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero (attività di esercizio della pesca, del turismo, della balneazione ecc.)«;

l'impatto assai negativo in termini naturalistici, paesaggistici, turistici sulle coste e sul mare pugliesi erano, peraltro, già state sostenute dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce, Brindisi e Taranto che, in sede di parere Via, affermava che «in caso di esito positivo delle ricerche le eventuali strutture fisse andrebbero ad incidere in un contesto di particolare rilievo sia paesistico che ambientale»;

tale procedimento è stato oggetto, sempre a firma degli interroganti, dell'atto di sindacato ispettivo 3-01129 del 26 gennaio 2010, con il quale, premessi i rischi ambientali di tali interventi, si richiedeva ai Ministri in oggetto se ritenevano di convocare una apposita Conferenza di servizi e procedere conseguentemente alla sospensione delle autorizzazioni rilasciate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda procedere, alla luce dell'ordinanza del TAR di Lecce e a tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della salute umana, alla revoca di tutte le autorizzazioni già rilasciate alla società «Northern Petroleum»;

se i Ministri per i beni e le attività culturali e della salute non intendano, per quanto di loro competenza ed in forza delle ragioni sopra richiamate, rappresentare al Ministro dell'ambiente l'opportunità della revoca di tali autorizzazioni.